



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019,
artt. 3 e 5. **Modalità attuative per la raccolta, istruttoria e
successiva liquidazione dei finanziamenti finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle
strutture di proprietà privata**, interessate dagli eventi calamitosi
verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.

art. 1 campo di applicazione	2
art. 2 soggetti beneficiari.....	3
art. 3 contributi per i beni immobili danneggiati	4
art. 4 spese accessorie	7
art. 5 parti comuni.....	8
art. 6 indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributi.....	8
art. 7 perizia asseverata.....	9
art. 8 presentazione delle domande di finanziamento.....	9
art. 9 attività istruttoria	11
art. 10 determinazione del fabbisogno finanziario	11
art. 11 concessione	12
art. 12 rendicontazione della spesa	13
art. 13 erogazioni	13
art. 14 erogazioni in via anticipata.....	14
art. 15 titolarità del finanziamento in caso di decesso.....	15
art. 16 controlli.....	15
art. 17 detrazioni e cumulabilità	16
art. 18 obblighi di pubblicazione	16
art. 19 responsabile del trattamento dei dati	17
art. 20 procedure di controllo.....	17
art. 21 entrata in vigore.....	17
art. 22 rinvio.....	17



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

art. 1 campo di applicazione

1. Il presente documento disciplina, in attuazione all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (di seguito anche "DPCM 27 febbraio 2019"), **l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 27 febbraio 2019, esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata**, interessate dagli eventi calamitosi verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM 27 febbraio 2019, ha assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia le *risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, per un importo complessivo di Euro 277.680.104,41 nel triennio 2019-2021 e, con gli artt. 3, 4 e 5 ha disposto in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti, sia percentuali che massimi, delle risorse destinate ad investimenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi meteorologici dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
3. Il Commissario delegato, nominato con Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018, ha accantonato, per l'annualità 2019 ed in relazione agli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019, un importo pari ad Euro **41.759.659,38, per privati ed attività produttive**, in attesa della definizione dell'effettiva necessità.
4. Con nota prot. POST/0016292 del 26 marzo 2019 (ns prot. 4998 del 26/03/2019), il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti di cui al punto precedente, prendendo atto dell'accantonamento per privati ed attività produttive.
5. I finanziamenti di cui al presente documento sono concessi nei limiti previsti dal comma 4, art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, applicando le percentuali sul valore della spesa ammissibile.
6. **Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.**



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

7. I finanziamenti non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei finanziamenti stessi.
8. Nella perizia asseverata allegata alla domanda di finanziamento viene data evidenza anche di un elenco di danni NON AMMISSIBILI (sezione 6 della perizia asseverata – Mod. B1), subiti dalle strutture, opere e impianti (serramenti interni ed esterni, beni mobili dei vani catastali principali – cucina, sala, camere -, altro), al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento.
9. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni delimitati ai sensi del Decreto del Commissario delegato DCR/4/CD11/2019 di data 02/05/2019, ed individuati quali Soggetti Attuatori con Decreto del Commissario delegato DCR/5/CD11/2019 di data 03/05/2019, dovranno procedere con la raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti di cui all'art. 3, anche mediante l'utilizzo dei moduli allegati.
10. L'istruttoria costituente la verifica della completezza documentale dovrà essere completata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, favorendo l'adeguata informazione e diffusione delle modalità attuative medesime agli istanti.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative le persone fisiche:
 - a) **proprietarie dell'unità immobiliare** destinata, al momento dell'evento (dal 28 ottobre al 5 novembre 2018), ad abitazione principale (residenza anagrafica) del proprietario oppure ad abitazione diversa da quella principale del proprietario;
 - b) **diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato abitazione principale** (residenza anagrafica) a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato;
2. **Le unità immobiliari devono essere localizzate nei Comuni delimitati ai sensi del Decreto del Commissario delegato DCR/4/CD11/2019 di data 02/05/2019.**
3. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

dei proprietari in nome e per conto degli altri, a condizione che sia allegata la delega da parte di tutti i comproprietari (**Modello B2**).

4. In caso di “locatario”, “comodatario” o “Titolare di altro diritto reale di godimento”, la domanda di finanziamento è presentata dall’usufruttuario/locatario/comodatario qualora quest’ultimo si accoli la spesa per i relativi danni o per i beni mobili distrutti o danneggiati di proprietà del medesimo. Sarà necessario allegare alla richiesta di finanziamento la “dichiarazione del proprietario dell’abitazione” - unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità – sottoscrivendo il **Modello B3**.
5. **Per ogni nucleo familiare è ammissibile solo una domanda di finanziamento.**
6. In caso di condominio, il soggetto dichiarante può essere l’amministratore di condominiale, se nominato (allegare il verbale dell’assemblea condominiale), ovvero un condomino delegato dagli altri soggetti aventi titolo (allegare la “delega dei condomini” – **Modello B4**).
7. Le Associazioni senza fine di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio devono compilare il **Modello B**.
8. Nel caso in cui la sede dell’attività economica produttiva (o “che costituisce l’attività”) faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di finanziamento l’impresa rientra nel **Modello B**.

art. 3 contributi per i beni immobili danneggiati

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, i *finanziamenti sono destinati a investimenti relativi:*
 - a) *alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;*
 - b) *alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all’art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti*



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

fattori di rischio;

- c) *al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;*
 - d) *al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.*
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per *le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5.* Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
 3. Per gli immobili danneggiati, i finanziamenti richiesti devono essere collegati ad interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell'unità immobiliare **da eseguire / eseguiti** e finalizzati all'aumento della resilienza dell'unità immobiliare.
 4. **Le spese ammissibili a finanziamento sono comprensive di IVA.**
 5. **Sono ammissibili a finanziamento i danni alle pertinenze catastali qualora le stesse non siano distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione.** Per "pertinenze" si intendono, ad esempio, garage, cantine, scantinati, ecc.
 6. Per "aree e fondi esterni" si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso qualora gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitigano il rischio idrogeologico nonché aumentino la resilienza dell'immobile.
 7. Ai sensi del comma 4, lett. a) dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, **per gli investimenti destinati al ripristino**, i contributi sono concessi secondo le percentuali ed i massimali di seguito indicati:
 - I. All'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso **fino all'80%** della spesa ammissibile, e comunque nel **limite massimo di**



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

150.000,00 euro;

- II. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso **fino al 50%** della spesa ammissibile, e comunque nel **limite massimo di 150.000,00 euro;**
 - III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all'80% della spesa ammissibile se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel **limite massimo di 150.000,00 euro.**
8. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, *le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella perizia asseverata prevista dall'art. 5 del DPCM citato.*
 9. Per "resilienza" si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
 10. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
 11. Ai sensi del comma 4, lett. d) dell'art. 5 del DPCM 27 febbraio 2019, *per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è condizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.*
 12. Ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, **nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione**, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sulla spesa ammissibile, una percentuale:
 - i. **fino all'80%** per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque **nel limite massimo di 187.500,00 euro;**



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

- ii. **fino al 50%** per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque **nel limite massimo di 150.000,00 euro**;

13. Sono esclusi dal finanziamento:

- a) danni ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinata alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinata a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un'impresa;
- b) danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) danni ai beni mobili registrati;
- g) danni agli arredi, previsti nelle prime misure di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 558/18.

art. 4 spese accessorie

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, i *finanziamenti sono riconoscibili (...) per eventuali adeguamenti obbligatori per legge, relativi a strutture ed impianti, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia di cui all'art. 5.*
2. Per gli immobili danneggiati, i massimali sono comprensive di eventuali oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

3. Per gli immobili da ricostruire o delocalizzare è concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro per gli oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.
4. *Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista all'art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati.*

art. 5 parti comuni

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, *i finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale (...).*
2. Ai sensi del comma 4, lett. a) dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, **per gli investimenti destinati al ripristino, delle parti comuni di un edificio residenziale**, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel **limite massimo di 150.000,00 euro**.

art. 6 indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributi

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, *in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui al presente articolo fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.*
2. Nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia presentata da un soggetto diverso dal proprietario, è necessario che quest'ultimo presenti una dichiarazione in cui attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

dal 28 ottobre al 5 novembre 2018. Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

3. Tra le tipologie di contributo che devono essere sommate fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia, va considerata **la domanda presentata, ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018, art. 3, comma 3, per i contributi a fondo perduto** destinati ad "attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nella sua integrità funzionale, **nel limite massimo di euro 5.000,00**".

art. 7 perizia asseverata

1. La perizia asseverata, che deve contenere tassativamente gli elementi previsti dall'art. 5 del DPCM 27 febbraio 2019, viene redatta, a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, preferibilmente secondo il **Modello B1**, allegato al presente documento.
2. Il Comune, sulla base della perizia asseverata, provvede a riconoscere i finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi meteorologici dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
3. Il computo metrico estimativo da allegare alla perizia asseverata dev'essere redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione FVG-2018.

art. 8 presentazione delle domande di finanziamento

1. Per accedere ai finanziamenti, i soggetti individuati all'articolo 2 presentano domanda, a pena di inammissibilità, **entro il 5 giugno 2019 presso il Comune ove è ubicato il bene immobile**.
2. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito della Protezione Civile della Regione FVG - sezione Commissario delegato emergenza OPCM 558/2018. **La mancata presentazione**



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

dell'istanza, entro il 5 giugno 2019 costituisce causa di inammissibilità.

3. **La domanda di finanziamento, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.**
4. In caso di comproprietà di beni immobili la domanda è presentata da uno solo dei proprietari in nome e per conto degli altri, allegando il **Modello B2**, debitamente compilato e sottoscritto da tutti i comproprietari, che indicano le rispettive quote di proprietà.
5. La domanda (**Modello B**), debitamente sottoscritta, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando il modello reperibile, in formato editabile, presso il sito web della Protezione Civile della Regione – sotto sezione Commissario delegato OCDPC n. 558/2018, e presso i Comuni, ed è corredata dalla presente documentazione:
 - a) Mod. B1: Perizia asseverata*
 - b) Mod. B2: Delega dei comproprietari dell'abitazione distrutta/danneggiata ad un comproprietario**
 - c) Mod. B3: Dichiarazione del proprietario dell'unità immobiliare**
 - d) Mod. B4: Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale**
 - e) Verbale assemblea condominiale**
 - f) Promessa di acquisto di altra abitazione (da allegare alla domanda, in caso di delocalizzazione con acquisto di altra abitazione)**
 - g) Perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **
 - h) Documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un altro ente pubblico**
 - i) Mod. B5: Rendicontazione delle spese già sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di finanziamento **
 - j) Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità*

(*) Allegato obbligatorio – (**) Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso.

6. Per le spese già sostenute, documentate da fatture quietanzate, scontrini e



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

ricevute fiscali, recanti data successiva al 28 ottobre 2018, la perizia asseverata attesterà la congruità delle stesse in relazione all'elenco prezzi della Regione o, per le voci non presenti, con i prezzi della locale Camera di Commercio. Solo nella successiva fase di rendicontazione, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune la documentazione giustificativa. Alla data della presentazione della domanda di finanziamento va compilato e sottoscritto, dal tecnico che redige la perizia asseverata, solo il **Modulo B5**.

art. 9 attività istruttoria

1. Il Comune completa la fase istruttoria del procedimento **entro 60 giorni dalla data del Decreto del Commissario delegato con cui viene individuato Soggetto attuatore e sono approvate le presenti modalità attuative, (pubblicato nella medesima data sul sito istituzionale della Protezione civile della Regione)**, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati.
2. Il Comune, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
3. Il Comune prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
4. Il Comune ultimata l'istruttoria, provvede, con proprio provvedimento, a determinare l'elenco delle imprese ammissibili, approvando la quantificazione della spesa ritenuta ammissibile.

art. 10 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 1, i



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

Comuni trasmettono al Commissario delegato, via PEC all'indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it, il provvedimento di cui all'art. 9, comma 3, nonchè una scheda riepilogativa, debitamente compilata, che verrà fornita dall'Ufficio di Supporto del Commissario delegato in formato .xls, contenente i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a finanziamento, risultante ad istruttoria conclusa.

2. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dal termine ultimo di cui al comma 1 o, al più tardi, dalla ricezione dei dati da tutti i Comuni individuati nell'Allegato sub A), il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale ed il limite massimo di finanziamento.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di finanziamento viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè viene data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it (sotto sezione dedicata al Commissario delegato).

art. 11 concessione

1. Entro il 30 settembre 2019, i Comuni procedono alla verifica dei requisiti dichiarati, e **adottano i decreti di concessione**, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti con Decreto del Commissario Delegato, di cui all'articolo 10; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di finanziamento erogabile.
2. Entro il 30 settembre 2019, i Comuni trasmettono al Commissario delegato una scheda riepilogativa dei decreti di concessione, debitamente compilata, che verrà fornita dall'Ufficio di Supporto del Commissario delegato.
3. i Comuni danno comunicazione ai privati dei provvedimenti di cui al comma 1 e specifica i relativi finanziamenti, **nonché il termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, che comunque dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2020**, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 comma 3.
4. La CCIAA trasmette al Commissario delegato, in occasione della richiesta di ulteriori fondi da trasferire alle imprese, rendicontazione delle liquidazioni già effettuate alla data di richiesta.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

art. 12 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della liquidazione, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture e altra documentazione fiscalmente valida, recanti data successiva al 28 ottobre 2018, debitamente quietanzate secondo la normativa vigente.
2. **Il termine per la trasmissione della prima rendicontazione parziale dal beneficiario alla CCIAA è fissato entro il 31 agosto 2019, mentre il termine ultimo è fissato entro il 30 aprile 2020.**
3. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.
4. Le fatture dovranno essere intestate all'impresa richiedente.
5. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
6. **Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito.**
7. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
8. Il beneficiario è tenuto a presentare, per ogni rendicontazione parziale e per la richiesta di saldo, anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali finanziamenti concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici, di cui il beneficiario abbia avuto conoscenza dopo l'emissione del decreto di concessione da parte del Comune.

art. 13 erogazioni

1. Il finanziamento è erogato nelle percentuali e nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

2. **Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dal Commissario Delegato a seguito del nulla osta da parte del Comune a seguito di verifica** della documentazione giustificativa della spesa presentata dai beneficiari: nulla osta che verrà inviato entro quindici giorni dalla presentazione della relativa documentazione da parte del beneficiario, salvo interruzioni dei termini per richieste di approfondimento o integrazione documentale da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Prima di procedere al rilascio del nulla osta il Comune verifica che la titolarità del bene danneggiato in capo al richiedente sussista alla data di avvenuto ripristino, come desumibile dalla documentazione di spesa ed effettua le verifiche di legge, tra cui la presenza di eventuali inadempimenti di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.
4. Le fatture delle spese già sostenute dovranno essere intestate al soggetto richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare.
5. In caso di comproprietà e di spese già sostenute, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari, già prevista nel **Modello B2**;
6. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa per interventi da effettuare devono essere intestati al richiedente.
7. I beneficiari possono chiedere al Commissario Delegato, attraverso il Comune, di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a due; i finanziamenti eventualmente erogati in via anticipata ai sensi del successivo articolo, sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.

art. 14 erogazioni in via anticipata

1. Il Commissario Delegato su richiesta del Comune eroga ai beneficiari che ne facciano istanza una somma a titolo di finanziamento in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del finanziamento, concesso ai sensi dell'articolo 11, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore del Commissario delegato, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per completare la procedura di erogazione, come previsto dall'art. 11, comma 5.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Comune, di autorizzazione allo svincolo della garanzia stessa.
3. La garanzia fideiussoria va presentata successivamente alla comunicazione di concessione del finanziamento, solo nel caso di richiesta di anticipazione.
4. I finanziamenti erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino dei beni danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorati degli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss.mm. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Il Comune verifica i termini di validità delle fideiussioni e richiede l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

art. 15 titolarità del finanziamento in caso di decesso

1. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel finanziamento, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
 - a) se il decesso del beneficiario avviene tra il 28 ottobre 2018 e prima dell'adozione dell'atto di concessione del finanziamento, gli eredi presentano domanda di finanziamento a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;
 - b) se il decesso del beneficiario avviene dopo l'atto di concessione del finanziamento, il finanziamento è trasferito in capo agli eredi, senza necessità di presentare domanda. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito mediante autocertificazione.

art. 16 controlli

1. Il Comune conserva per i 5 anni successivi alla liquidazione (fino al 31 dicembre 2025) tutta la documentazione in originale correlata al decreto di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/90 o del d.lgs. 33/2013.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

2. Il Comune, successivamente al rendiconto presentato dal privato e prima della liquidazione del saldo del contributo, effettuano, almeno sul 5% dei beneficiari estratti a sorteggio, ed in misura minima di una unità, controlli, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere conservati per i 5 anni successivi alla liquidazione del finanziamento.
3. Qualora in sede di controllo sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del finanziamento o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Commissario delegato.
4. Il controllo di cui al comma 2, effettuato dai Comuni circa i requisiti dichiarati, dovrà essere effettuato prima della liquidazione dei finanziamenti.

art. 17 detrazioni e cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i finanziamenti di cui alle presenti modalità attuative e altri finanziamenti pubblici o indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino indicata nella perizia asseverata; **nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi di cui alle presenti disposizioni.**

art. 18 obblighi di pubblicazione

1. Il Comune provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, relative Linee guida ANAC e circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il Commissario delegato inserirà, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, un link alla sotto-sezione dei Comuni che assegneranno i contributi ai privati.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

art. 19 responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

art. 20 procedure di controllo

1. La Struttura di supporto del Commissario delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alla documentazione trasmessa dai Comuni, attestante le richieste di contributo di cui alle presenti modalità attuative.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate ai Comuni competente, ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato.

art. 21 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario delegato sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione FVG - sezione Commissario delegato emergenza OPCM 558/2018 (<http://www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-emergenza-ottobre-2018>). Di tale pubblicazione verrà dato avviso sul sito web istituzionale della Regione FVG – sezione bandi ed avvisi-, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il decreto verrà altresì trasmesso ai Soggetti Attuatori affinché ne diano avviso sui propri siti istituzionali.

art. 22 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/90 e alla L.R. 7/2000.



COMMISSARIO DELEGATO

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con Decreto del Commissario delegato.